

Questa pericolosità presunta, il più delle volte, contrasta con quelle che sono le valutazioni morali del fatto. Perchè, anche un fatto che si presenta inquadrato in un titolo di reato represso con pena che nel minimo è di tre anni, può non avere in sé stesso, sia per il soggetto operante, che per le circostanze in cui è avvenuto, il carattere di un pericolo, di un allarme sociale. Faccio un esempio, come mi è stato riferito: Quattro o cinque ragazzi, di età minore dei 14 anni, scalano il muro di cinta di un giardino siciliano e rubano delle arance. Sono processati; il fatto riveste gli estremi del furto con due qualifiche: il numero delle persone ed il mezzo fraudolento, la scalata; pena minima, tre anni. In questo caso il magistrato è costretto ad infliggere la pena del riformatorio per un minimo di tre anni. Vedete quanto futile è il caso, che veramente si può definire come nient'altro che un peccato di gola, cui ben pochi ragazzi possono sfuggire. Tre anni di riformatorio sono un assurdo! (*Approvazioni*).

Altro punto sul quale mi permetto di interessare l'alta attenzione del Ministro, è quello concernente il perdono giudiziale che, in effetti, rappresenta la profonda espressione della bontà e della saggezza umana, che vuol rigenerare ed avviare sulla strada del buon vivere sociale l'adolescenza travolta. Il perdono giudiziale, indubbiamente, ha funzioni morali e psicologiche, ma, per esser efficace deve essere pronunciato dal magistrato in presenza del minore con l'accompagnamento della dovuta paternale, in modo da far capire al minore che egli ha mancato, e da fargli avere la sensazione dell'illecito commesso. Ed invece avviene che il perdono giudiziale è, di solito, applicato in istruttoria, di modo che il minore non sa neppure che gli è stato concesso questo beneficio. Non gliene viene neppure data notizia, sicchè egli ha la sensazione, ed è autorizzato ad avere questa sensazione, che il suo fatto sia un fatto penalmente indifferente, o sia passato inosservato, o che non contenga nulla di illecito; così non ha neppure quella remora che, se non altro, dovrebbe avere per non ricadere in consimili falli.

Bisognerebbe, quindi, disporre che il perdono giudiziale, anche se accordato in istruttoria, seguisse in forma solenne, in presenza del minore e con la dovuta paternale da parte del giudice.

Un'ultima osservazione: riguarda la riabilitazione, la particolare riabilitazione preveduta per i minori.

Per l'articolo 24 della legge del 1934 il minore può chiedere la riabilitazione allorché sia passato un determinato tempo dal momento in cui egli ha commesso il reato.

Ora, l'articolo 24, ed è costante la interpretazione in questo senso da parte della giurisprudenza, fa soggetto di questa istanza, che deve essere presentata per la riabilitazione, soltanto il minore. Di modo che i magistrati respingono tutte le istanze proposte da giovani, che nel frattempo sono diventati maggiori di età.

Questa limitazione nel tempo della proponibilità dell'istanza non ha una seria ragione d'essere. Anzi, l'istanza avanzata dal giovane, divenuto maggiore, per ottenere la riabilitazione da un reato commesso durante l'età minore, sta a provare che effettivamente il provvedimento penale preso in quel tempo a suo carico ha raggiunto i suoi effetti, nel senso che si è raggiunto quel ravvedimento che è appunto nei fini della legge.

Onorevoli camerati, io mi sono permesso di sottoporre all'attenzione di Sua Eccellenza il Ministro questi difetti, i quali non alterano, intendiamoci bene, la mirabile efficienza del sistema. D'altra parte, il processo dei minorenni, quasi perfetto, direi anzi perfetto, costituisce evidentemente, rispetto alla procedura penale di tre anni prima, un ulteriore perfezionamento ed un superamento. Il che sta appunto a significare che il legislatore fascista non destina alla immobilità gli istituti che crea, ma li concepisce e li vede in funzione dinamica, e li adegua sollecitamente alla evoluzione ed allo sviluppo dei problemi sociali. La Rivoluzione cammina e, nel procedere, fissa le sue conquiste nelle leggi dello Stato fascista. (*Vivissimi applausi*).

PRESENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Biggini. Ne ha facoltà.

Comunico alla Camera che, data l'ora tarda, l'onorevole camerata Biggini è l'ultimo oratore che parlerà questa sera.

BIGGINI. Onorevoli camerati, ho chiesto di parlare sullo stato di previsione di questo bilancio perchè se la relazione, che il camerata Carapelle, con apprezzata competenza e con particolare cura, ha redatto, si presenta esauriente per le altre attività di questo Ministero, non altrettanto si può dire per la parte dedicata all'importante e delicato problema della riforma dei codici di diritto privato.

Qualche cosa di più si poteva desiderare dalla relazione Carapelle, anche perchè egli afferma che « i lavori per la riforma del Codice civile sono ormai entrati nella loro fase conclusiva », e che « sostanzialmente la mirabile costruzione può già dirsi segnata in tutte le sue linee ».

Il problema, onorevoli camerati, è così vasto e così importante che qualsiasi modesto contributo critico non potrà non essere benevolmente ascoltato da Sua Eccellenza Solmi, che, in questo grande momento storico, presiede alla riforma del diritto esistente con autentica autorità di insigne storico e di acuto e profondo giurista.

In ordine al problema generale della riforma dei codici sono stati sollevati alcuni dubbi, che si possono riassumere in questi tre fondamentali: se i poteri accordati al Governo con le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814 e 24 dicembre 1925, n. 2260, siano tali da permettere la formazione di Codici che rispondano pienamente ai principi della Rivoluzione fascista; se la formazione dei codici sia in armonia con la dottrina fascista; se sia opportuno mantenere la distinzione fra Codice di diritto civile e Codice di commercio.